

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2013, n. 17-6775

Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della d.g.r. n. 18-1800 del 4 aprile 2011.

A relazione degli Assessori Cirio, Coppola:

Premesso che:

- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte dell'amministrazione dei criteri stessi;
- la D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011 ha razionalizzato e semplificato i criteri di liquidazione e rendicontazione dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport, modificando le disposizioni previste nell'allegato alla D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009. La ridetta deliberazione del 4 aprile 2011 ha sospeso l'applicazione del codice etico degli enti e istituti no-profit finanziati dalla Regione per i settori cultura, turismo e sport, approvato con D.G.R. n. 47-12422 del 26 ottobre 2009, in attesa dell'approvazione di un testo di armonizzazione del codice medesimo con le modalità di liquidazione e rendicontazione dei contributi;

ritenuto pertanto necessario procedere alla approvazione di nuove modalità di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi concessi dalla Regione Piemonte in materia di cultura, turismo, sport e politiche giovanili, nonché di nuove disposizioni in materia di codice etico dei beneficiari di contributi regionali nei medesimi ambiti, in attuazione della citata D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011;

rilevato che nell'anno 2011 e nell'anno 2012 le assegnazioni dei contributi sono avvenute con significativo ritardo, a causa della tardiva assegnazione di risorse, occorre applicare la disposizione di cui all'art. 7, comma 3 dell'allegato 1 della presente deliberazione ai contributi assegnati a partire dall'anno 2014;

visto:

- il decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", artt. 17 e 18;
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- la legge regionale 7 maggio 2013, n. 7 "Legge finanziaria per l'anno 2013";

- la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport n. 23-739 del 7 ottobre 2010, n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 e n. 13-3444 del 21 febbraio 2012;

rilevato altresì che le nuove disposizioni approvate con la presente deliberazione sono state anche esaminate dalla VI Commissione del Consiglio Regionale.

tutto quanto premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le “Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport e politiche giovanili” contenute nell’allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il “Codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo, sport e politiche giovanili” contenuto nell’allegato 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di disporre che le disposizioni approvate con la presente deliberazione si applicano a decorrere dall’assegnazione di contributi per l’anno 2013, ad eccezione di quelle di cui all’art. 7, comma 3, lettera a), dell’Allegato 1, che si applicano ai contributi assegnati a partire dall’anno 2014;

- di disporre che le precedenti disposizioni recate dalle D.G.R. n. 47-12422 del 26 ottobre 2009 in materia di codice etico e D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011 in materia di rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi sono revocate;

- di disporre che esclusivamente le disposizioni recate dal punto 4.7 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 41-5163 del 28 dicembre 2012 “Approvazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi e per la commercializzazione del prodotto turistico del Piemonte, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96, per il triennio 2012-2014”, sono sostituite da quelle indicate nell’art. 7, comma 2, dell’Allegato 1 alla presente deliberazione;

- di disporre che le disposizioni di cui all’art. 6 dell’allegato 2 della presente deliberazione non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

“Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport e politiche giovanili.

Indice

Titolo I MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE E CONTROLLO

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi
- Art. 3 Evidenza dei contributi
- Art. 4 Marchi e altri segni distintivi
- Art. 5 Conservazione della documentazione relativa alle iniziative sostenute dal contributo

Capo II – Contributi in spesa corrente

- Art. 6 Modalità di presentazione dell’istanza di assegnazione del contributo
- Art. 7 Modalità di assegnazione e di utilizzo del contributo
- Art. 8 Modalità di liquidazione del contributo
- Art. 9 Modalità di presentazione della rendicontazione
- Art. 10 Valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato e dei beni e servizi resi a titolo gratuito
- Art. 11 Esposizione delle spese nel bilancio preventivo e nel rendiconto
- Art. 12 Revoca del contributo
- Art. 13 Riduzione del contributo

Capo III – Contributi per investimenti

- Art. 14 Disposizioni da applicare ai contributi per investimenti
- Art. 15 Disposizioni integrative
- Art. 16 Disposizioni sostitutive

Capo IV – Controlli

- Art. 17 Ambito di applicazione e finalità

Titolo I
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA,
RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE E CONTROLLO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni espresse dal Titolo I si applicano ai contributi assegnati in materia di cultura, turismo, sport e politiche giovanili, fatto salvo quanto diversamente disposto da leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi regionali, bandi e nel caso di contributi assegnati ad enti e soggetti partecipati dalla Regione Piemonte.

Art. 2 – Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi

1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi sono disposti dalle leggi e dai regolamenti di riferimento, ovvero dalla d.g.r. n. 23-739 del 7 ottobre 2010 e dalla d.g.r. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 (rettificata dalla d.g.r. n. 13-3444 del 21 febbraio 2012) e loro eventuali modifiche.

Art. 3 – Evidenza dei contributi

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento stesso.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione e di restauro o di nuove edificazioni, la partecipazione della Regione Piemonte attraverso il contributo va evidenziata anche sui cartelli di cantiere.

Art. 4 - Marchi e altri segni distintivi

1. La Regione può definire, con i soggetti beneficiari di contributi, accordi per la regolamentazione della proprietà e dell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi delle iniziative oggetto del sostegno.

Art. 5 – Conservazione della documentazione contabile relativa alle iniziative sostenute dal contributo

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al Capo IV.

Capo II

CONTRIBUTI IN SPESA CORRENTE

Art. 6 – Modalità di presentazione dell’istanza di assegnazione del contributo

1. Come previsto rispettivamente dall’art. 5 bis (disciplinato dal D.P.C.M. del 22 luglio 2011 “Comunicazione con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche (...)”) e dall’art. 63, comma 3 bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’istanza di assegnazione del contributo va presentata da tutte le tipologie di soggetti richiedenti alla Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo, sport e politiche giovanili o al Settore competente in materia, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet della Regione Piemonte, validi per tutti i tipi di istanza.
2. L’istanza di contributo, a pena di esclusione, va presentata entro e non oltre la data di scadenza prevista dalla legge, dal regolamento o dal provvedimento amministrativo regionale di riferimento.
3. I documenti che completano l’istanza di assegnazione del contributo vanno presentati alternativamente con consegna a mani, o a mezzo del servizio postale ordinario, a mezzo fax o tramite Posta Elettronica Certificata. In tutti i casi va utilizzata, laddove prevista, la specifica modulistica reperibile sul sito internet della Regione Piemonte.
4. I documenti di cui al comma 3 vanno presentati, a pena di esclusione, entro e non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di contributo indicata al comma 2.
5. Nel caso in cui i documenti previsti dal comma 3 vengano inviati tramite Posta Elettronica Certificata, è necessario osservare, per quanto riguarda le caratteristiche dei formati informatici trasmessi, le prescrizioni diffuse sul sito internet della Regione Piemonte.

Art. 7 – Modalità di assegnazione e utilizzo del contributo

1. L’ammontare del contributo regionale in spesa corrente assegnato in ambito di cultura, turismo, sport e politiche giovanili a sostegno di un singolo progetto non può superare il 70% delle spese ritenute ammissibili a preventivo.
2. Un singolo progetto, se riferito ad ambiti diversi (ad esempio: una iniziativa di valenza culturale e turistica), può essere sostenuto anche da più di un contributo assegnato da strutture regionali diverse, purché le rispettive rendicontazioni presentate dal beneficiario attestino spese differenziate e non sovrapponibili.
3. Non si assegna il contributo ai soggetti che, anche in uno solo dei casi sottoriportati:
 - a) non hanno rendicontato un contributo precedente, assegnato in relazione al medesimo ambito di attività (cultura, turismo, sport, politiche giovanili) e liquidato per la quota corrispondente all’acconto;
 - b) hanno subito una revoca totale di contributo, nei 5 anni precedenti a fronte della quale il soggetto beneficiario non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente già liquidato.
4. Tutti gli enti pubblici e comunque soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), beneficiari di contributo, sono tenuti a garantire le procedure di evidenza pubblica. L’utilizzo di eventuali ribassi d’asta deve essere preventivamente autorizzato dal Settore regionale competente.

Art. 8 – Modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato al beneficiario in due quote: un acconto del 50% della somma assegnata e un saldo fino al restante 50%.
2. La quota di acconto viene liquidata a favore del soggetto beneficiario successivamente all'invio della comunicazione di assegnazione del contributo, secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo, sport e politiche giovanili.
3. La quota a saldo è liquidata al soggetto beneficiario a seguito della presentazione al competente Settore della completa rendicontazione dell'attività sostenuta con il contributo regionale, previa effettuazione dei controlli di cui all'art. 17, comma 2.
4. Il contributo a rimborso, previsto da norme di legge, può essere erogato in un'unica soluzione.

Art. 9 – Modalità di presentazione della rendicontazione

- 1 Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, su apposita modulistica messa a disposizione dal Settore competente, la rendicontazione dell'attività sostenuta con il contributo regionale entro l'esercizio finanziario di riferimento e, comunque, entro un anno dalla data di liquidazione della quota corrispondente all'acconto.
2. L'inosservanza dei termini di cui al comma 1, non preventivamente autorizzata dal Settore competente, comporta l'avvio del procedimento di revoca totale del contributo assegnato, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie. Tale autorizzazione riveste carattere di eccezionalità e deve risultare ampiamente documentata e/o giustificata.
3. Ad esclusione degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni, la rendicontazione da produrre da parte di tutti i soggetti beneficiari di contributo è costituita da:
 - a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente;
 - b) rendiconto per categorie di spesa comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita ammissibili e riferite all'attività svolta, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente e in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - c) elenco dettagliato, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza della somma del contributo regionale. Le fatture e gli altri documenti di spesa con intestazione devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo, pena la loro non ammissibilità, fatto salvo il caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti, già esplicitato nell'istanza di contributo. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprenda scontrini fiscali e altri documenti contabili che, per loro natura, non sono intestati al soggetto beneficiario del contributo, occorre attestare nell'autocertificazione la natura del bene o del servizio acquistato per poterne verificare la coerenza e l'attinenza con l'attività svolta. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà vanno esposti soltanto gli scontrini fiscali di importo pari o superiore a euro 10,00, la cui somma non deve superare il 4% dell'importo del contributo assegnato e, comunque, l'importo massimo di euro 2.000,00;
 - d) documentazione in originale, fiscalmente valida, soggetta a vidimazione da parte del Settore competente, a giustificazione del contributo regionale, che deve risultare quietanzata in misura corrispondente alla quota dell'acconto liquidato;
 - e) bilancio consuntivo del soggetto beneficiario, approvato dall'organo competente a norma di statuto e corredato dal relativo verbale.
4. La rendicontazione da produrre da parte degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni è costituita da:
 - a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente;
 - b) rendiconto in forma di un provvedimento amministrativo dell'organo competente che approva il quadro delle entrate e delle spese e lo dichiara attinente all'attività svolta e sostenuta dal contributo

regionale. Per consentire al Settore competente la verifica dell'attinenza delle spese al progetto finanziato, il quadro delle spese deve contenere l'elenco dettagliato degli atti di liquidazione emessi e le relative causali per l'importo corrispondente al contributo regionale.

5. La rendicontazione da produrre da parte degli enti di diritto privato o di diritto pubblico, beneficiari di un contributo per l'attività istituzionale, concesso dalla Regione Piemonte in qualità di socio, è costituita dai documenti indicati al comma 3 lettere a) e e).

6. Il bilancio consuntivo dell'attività non può discostarsi dal bilancio preventivo in misura superiore al 25%, procedendo in caso contrario alla proporzionale riduzione del contributo. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento inferiore o uguale al 25%, la misura del 70% di cui all'art. 7, comma 1, deve essere rispettata, procedendo in caso contrario a una riduzione del contributo sino al tetto consentito.

7. In casi eccezionali, dovuti a fattori straordinari e non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il bilancio consuntivo dell'attività si discosti in misura superiore al 25% del preventivo, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore competente una motivata e documentata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte e la documentazione prodotta sono valutate accoglibili dal Settore competente, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve comunque essere sempre rispettata la misura del 70% di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 10 – Valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato e dei beni e servizi resi a titolo gratuito

1. Nel rendiconto di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), è esonibile tra le spese la valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato nonché la valorizzazione economica dei beni e servizi resi a titolo gratuito da Enti Locali ed altri enti in favore dell'attività sostenuta dal contributo regionale. L'importo di dette valorizzazioni economiche va iscritto anche tra le entrate per garantire equilibrio al rendiconto. Le valorizzazioni economiche di cui al presente articolo sono soggette alla valutazione di congruità del Settore competente.

2. La valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato va obbligatoriamente accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, indicante per ciascun volontario prestatore di lavoro gratuito il cognome e nome, il codice fiscale, il rapporto con l'ente beneficiario, la qualifica svolta, l'eventuale numero di iscrizione ad Albo o Ordine professionale, le ore di prestazione gratuita effettuate, il valore euro/ora e l'ammontare complessivo della quantificazione economica della prestazione.

3. La valorizzazione economica dei beni e dei servizi resi a titolo gratuito da Enti Locali ed altri enti va obbligatoriamente accompagnata dalla fotocopia dell'atto di concessione al beneficiario del servizio o del bene, che ne quantifica il valore economico e che ne motiva la congruità.

Art. 11 – Iscrizione delle spese generali e di funzionamento nel rendiconto

1. Il contributo regionale è utilizzato per sostenere le spese relative all'iniziativa finanziata e non a copertura delle spese generali e di funzionamento del soggetto beneficiario, se non in misura inferiore o uguale al 20%.

Art. 12 – Revoca del contributo

1. Fatto salvo il caso della rinuncia volontaria al contributo da parte del soggetto beneficiario con restituzione delle somme nel frattempo percepite, alla revoca del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:

- a) l'attività sostenuta dal contributo regionale non è stata realizzata;
- b) la documentazione contabile presentata risulta non attinente all'attività sostenuta dal contributo regionale;
- c) il rendiconto presenta un attivo pari o superiore all'importo del contributo assegnato, anche a seguito dei controlli di cui al Capo IV;
- d) il rendiconto presenta irregolarità non sanabili.

2. La revoca del contributo comporta il recupero dal soggetto beneficiario della quota di acconto già erogata, incrementata degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, non dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 13 – Riduzione del contributo

1. Alla riduzione del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:

- a) la documentazione contabile presentata risulta parzialmente attinente all'attività sostenuta dal contributo regionale, ovvero quando l'attività è stata svolta senza la realizzazione delle iniziative più significative indicate nel programma approvato;
- b) la fattispecie prevista dall'art. 9, comma 6;
- c) il rendiconto presenta un attivo inferiore all'importo del contributo assegnato, anche a seguito dei controlli di cui al Capo IV.

Capo III CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Art. 14 – Disposizioni da applicare ai contributi per investimenti

1. Ai contributi per investimenti si applicano, laddove compatibili, le disposizioni recate dal Capo II "Contributi in spesa corrente".

Art. 15 – Disposizioni integrative

1. Le disposizioni recate dall'art. 6 sono integrate dalla seguente:

- a) i progetti relativi a ristrutturazioni, a iniziative di conservazione del materiale bibliografico, a restauri del patrimonio tutelato ai sensi del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ad interventi edilizi o di adeguamento strutturale nonché ad allestimenti di sedi museali, possono essere presentati suddivisi in lotti funzionali, eventualmente finanziabili in maniera separata.

2. Le disposizioni recate dall'art. 7 sono integrate dalle seguenti:

- a) la proroga alla realizzazione dei lavori sostenuti dal contributo regionale può essere concessa una sola volta dal Settore competente per un periodo massimo di 12 mesi, fatti salvi i casi eccezionali debitamente motivati;

- b) gli interventi che interessano il patrimonio culturale tutelato ai sensi del decreto legislativo 42/2004 devono essere preventivamente autorizzati dalle competenti Soprintendenze;
- c) per “spese tecniche” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di progettazione, le spese della perizia idrogeologica, eccetera;
- d) l’importo del contributo regionale può essere utilizzato in misura non superiore al 20% per la copertura delle spese tecniche documentate.

3. Le disposizioni recate dall’art. 9 sono integrate dalla seguente:

- a) negli interventi di ristrutturazione e restauro edilizio nonché di restauro di beni culturali, tutti i soggetti beneficiari devono obbligatoriamente unire ai documenti che costituiscono la rendicontazione il certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o collaudo.

Art. 16 – Disposizioni sostitutive

- 1. Il termine di cui all’art. 9, comma 1) è sostituito dal termine di 36 mesi calcolato dalla data di liquidazione della quota corrispondente all’acconto.
- 2. Non è consentita la valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato (ad esclusione di quelle riferite alle spese di progettazione), mentre è esonibibile tra le spese rendicontabili la valorizzazione economica dei beni e servizi resi a titolo gratuito da Enti Locali ed altri enti in favore dell’intervento sostenuto dal contributo regionale.

Capo IV CONTROLLI

Art. 17 – Ambito di applicazione e finalità

- 1. I controlli effettuati sulla documentazione costituente rendicontazione sono finalizzati a verificare la veridicità delle informazioni rese dai soggetti beneficiari relativamente all’iniziativa finanziata e conclusa, a garantire efficacia, efficienza e produttività dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e concorrenzialità, nonché ad accertare le condizioni per la erogazione della quota a saldo dei contributi assegnati.
- 2. Le modalità di svolgimento dei controlli amministrativi e contabili, finalizzati alla liquidazione della quota a saldo dei contributi, sono disciplinate dal Manuale operativo per le attività di ragioneria “Linee guida alle Direzioni regionali per le attività di ragioneria – Lato Uscite” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5-8039 del 21 gennaio 2008 in attuazione dell’art. 3 del regolamento 5 dicembre 2001 n. 18/R recante “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”.
- 3. I controlli di cui all’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) devono essere eseguiti almeno sul 10% dei contributi assegnati e pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte.
- 4. Le modalità di svolgimento dei controlli, di cui al comma 3, vengono stabilite con determinazione congiunta dei Direttori competenti in materia di servizi finanziari e di cultura, turismo, sport e politiche giovanili.

“Codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo, sport e politiche giovanili”.

Articolo 1 - Principi

1. Il presente Codice disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo, sport e politiche giovanili. I suddetti soggetti sono le Istituzioni no profit (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Associazioni, Fondazioni, ecc.), sia nel caso in cui le stesse siano partecipate dalla Regione, sia nel caso in cui la Regione sia soltanto soggetto erogatore di contributi per la realizzazione di progetti.

Articolo 2 - Finalità e Contenuti

1. Le disposizioni di cui al presente Codice sono finalizzate ad assicurare un corretto utilizzo dei fondi pubblici nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e produttività dell'azione amministrativa nonché di equità, trasparenza e concorrenzialità.

2. I contenuti e le finalità del presente Codice saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Piemonte affinché ne sia data ampia comunicazione e diffusione a tutti i soggetti beneficiari di contributi regionali.

Articolo 3 - Doveri di informazione

1. In attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le informazioni relative alla denominazione dei beneficiari di contributi, agli importi a questi assegnati e alle iniziative sostenute dal contributo regionale, nonché qualsiasi altro dato ritenuto utile, verranno pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 4 - Rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro devono essere conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

2. Il volontariato è riconosciuto come risorsa determinante a condizione che siano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Articolo 5 – Codice di comportamento dei dipendenti regionali

1. Nei rapporti con i soggetti richiedenti e beneficiari di contributi i dipendenti regionali adottano comportamenti conformi al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con particolare riferimento alle disposizioni di contrasto alle situazioni di conflitto di interesse.

Articolo 6 - Verifiche

1. Nelle attività di verifica dell'utilizzo e della rendicontazione dei contributi assegnati, la Regione si può avvalere della professionalità di strutture specializzate nelle attività di audit e controllo, anche attraverso la collaborazione o il convenzionamento con enti quali l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza.